

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 dicembre 2004 (procedimento R 328/2004-1), relativa ad un'opposizione tra la K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG e Natália Cristina Lopes de Almeida Cunha, Cláudia Couto Simões e Marly Lima Jatobá.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente, la K & L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, è condannata alle spese.

(¹) GU C 155 del 25.6.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007
— BASF e UCB/Commissione

(Cause riunite T-101/05 e T-111/05) (¹)

(«Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Cloruro di colina (vitamina B 4) — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Ammende — Effetto dissuasivo — Recidiva — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Infrazione unica e continuata»)

(2008/C 22/75)

Lingua processuale: l'inglese e il francese

Parti

Ricorrenti: BASF AG (Ludwigshafen, Germania) (rappresentanti: N. Levy, barrister, J. Temple-Lang, solicitor, e C. Feddersen, avocat), e UCB SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, J.-F. Bellis e M. Favart, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: nella causa T-101/05, A. Whelan e F. Amato, e, nella causa T-111/05, inizialmente O. Beynet e F. Amato, successivamente X. Lewis e F. Amato, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento o di riduzione delle ammende inflitte alle ricorrenti dalla decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) (sintesi in GU 2005, L 190, pag. 22)

Dispositivo

- 1) La causa T-112/05, Akzo Nobel e a./Commissione è separata dalle cause T-101/05 e T-111/05 ai fini della pronuncia della sentenza.
- 2) L'art. 1, lett. b) e f) della decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 — Cloruro di colina) è annullata nella parte in cui essa considera l'infrazione censurata alla BASF AG e alla UCB SA per un periodo anteriore al 29 novembre 1994, per la BASF e anteriore al 14 marzo 1994, per la UCB.
- 3) Nella causa T-101/05, l'importo dell'ammenda inflitta alla BASF è stabilito in EUR 35,024 milioni.
- 4) Nella causa T-111/05, l'importo dell'ammenda inflitta alla UCB è stabilito in EUR 1,870 milioni.
- 5) I ricorsi sono respinti per il resto.
- 6) Nella causa T-101/05, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- 7) Nella causa T-111/05, la Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, il 90 % delle spese sostenute dalla UCB.

(¹) GU C 115 del 14.5.2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007
— Akzo Nobel e a./Commissione

(Causa T-112/05) (¹)

(«Concorrenza — Intese nel settore dei prodotti vitaminici — Cloruro di colina (vitamina B 4) — Decisione che constata una violazione dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo — Imputabilità del comportamento illecito»)

(2008/C 22/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Akzo Nobel NV (Arnhem, Paesi Bassi); Akzo Nobel Nederland BV (Arnhem); Akzo Nobel Chemicals International BV (Amersfoort, Paesi Bassi); Akzo Nobel Chemicals BV (Amersfoort); e Akzo Nobel Functional Chemicals BV (Amersfoort) (rappresentanti: inizialmente C. Swaak e J. de Gou, e successivamente C. Swaak, M. van der Woude e M. Mollica, avv.ti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Whelan e F. Amato, agenti)